

Ufficio Studi Codau aggiornamento controllo preventivo di legittimità Corte dei Conti

L'ufficio Studi segnala che all'Università di Firenze con riferimento a due contratti di collaborazione professionale stipulati ai sensi dell'art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001, aventi ad oggetto specifiche attività di ricerca, è stato rifiutato il visto di conformità da parte della Corte dei Conti sul presupposto che nella delibera *SCCLEG/12/2011/PREV del 14 luglio 2011* già commentata dall'Ufficio Studi, siano esclusi dal controllo preventivo della Corte dei Conti sia gli incarichi di docenza, già espressamente previsti con deliberazione della Sezione di controllo n. 20/09 del 12 novembre 2009, che ogni fattispecie intimamente e strettamente connessa ad essa (studio e ricerca), in virtù dell'alta considerazione che la Carta costituzionale ha inteso dare all'insegnamento universitario (art. 33), libero nella sua funzione e manifestazione in quanto, alla stregua dell'arte, massima espressione della libertà dell'individuo a servizio della collettività.

Anche all'Università di Pisa è stato rifiutato il visto con riferimento a contratti aventi per oggetto attività tecnico-pratiche per l'apprendimento della lingua russa considerati connessi alla docenza e quindi sottratti al controllo di legittimità sulla base della stessa motivazione di cui sopra.

L'intervento della Corte dei Conti se confermato cambierebbe lo scenario per tutti gli atenei poiché non sarebbero soggetti al controllo preventivo di legittimità gli incarichi di ricerca e altri incarichi assimilabili alla stessa stregua di quanto avviene già per gli incarichi di didattica e le altre ipotesi già escluse dalla norma di legge (art.3, comma 1 , lett. f-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche). La problematica si presenta molto complessa poiché la stessa sentenza fa riferimento alla precedente giurisprudenza in materia di controlli che finora non prevedeva alcun riferimento ai contratti di ricerca che pertanto erano sottoposti al controllo preventivo di legittimità.

Di recente è intervenuta la delibera n. *SCCLEG/16/2011/PREV del 16 settembre 2011* che è tornata sull'argomento precisando che non sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità neppure quegli incarichi di ricerca che sono affidati, ad esempio, a docenti dello stesso ateneo in esecuzione di appositi progetti ministeriali in cui i destinatari sono già individuati con la scelta del progetto ammesso al finanziamento. La motivazione della Corte anche in questo caso fa riferimento alla circostanza che gli incarichi di ricerca sono da ricondurre a tutte quelle attività strettamente connesse alla docenza sulla base di quanto già precisato nella Sentenza n.12/2011.

L'ufficio Studi mentre segnala questa situazione come innovativa e di evidente semplificazione, se confermata, per le attività degli atenei ritiene che sia indispensabile un'attività di monitoraggio; pertanto invita gli atenei a segnalare se ci siano situazioni simili in modo da consolidare e uniformare il comportamento da adottare in questi casi.